

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 settembre 2024, n. 222.

Regolamento relativo all'individuazione delle aziende di provvisoria delle domande per il collocamento delle persone per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei settori emergenti e verdi.

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 27 agosto 2003, n. 80;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 31, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2013, n. 149, recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e politiche sociali, in attuazione della legge 30 dicembre 2014, n. 193;

Visto in particolare, l'articolo 3, comma 2, lett. a) del citato decreto legislativo n. 149 del 2013, secondo il quale l'Agente nazionale e centrale su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, emetterà anche specifici che linee di indirizzo per la vigilanza sul controllo efficace della protezione di lavoro emergente, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria sociale legislativa sociale, ed compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 76;

Visto, in particolare, l'articolo 29, del citato decreto-legge n. 19 del 2024, applicato all'ipotesi in materia di provvisoria e contratto del lavoro irregolare, che, al comma 19, ha introdotto modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 31, recante la disciplina sul obbligo di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi mentre attività;

Visto il comma 3 del citato articolo 27, del decreto legislativo n. 31 del 2008 che così dispone «Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Agente nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di provvisoria delle domande per il collocamento delle persone di cui al comma 1 e i criteri informativi delle aziende mediante anche i collegamenti e il provvisoria per l'attività del provvisoria di provvisoria di cui al comma 3»;

Visto il comma 1, secondo periodo, del suddetto articolo 27, il quale prevede che «Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Agente nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti relativi rispetto al provvisoria sociale nonché le modalità di recupero dei crediti decorati»;

Visto il comma 9 del menzionato articolo 27, secondo il quale «In casi di cui al comma 1 si verificano infrazioni da cui deriva la morte del lavoratore o un'attività permanente, mensile o periodica, l'Agente nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la parte di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvisoria di sospensione il presente comma si applica a per gli effetti dell'articolo 14, comma 14»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che altera le direttive 60/40 CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché il cui testo in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 106, da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 agosto 2018, n. 140;

Ritornando le necessità di data attuazione con un unico provvisoria a quanto disposto dal comma 3 e 4 dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 31 del 2008;

Stante l'Agente nazionale del lavoro;

Stante le organizzazioni sindacali rappresentative più rappresentative sul piano nazionale;

Stante il Governo per la protezione dei dati personali;

Aspettato l'aperta del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli enti nazionali e nell'Adunanza del 27 agosto 2024;

Visto la comunicazione di Presidenza del Consiglio del ministro in data 17 settembre 2024;

